




## COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE JOINT FORCE HEADQUARTERS ITALIANO

---

**CAPITOLATO TECNICO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI CASSA PER  
IL TRASPORTO DEL MODULO J DEL POSTO COMANDO *DEPLOYABLE RAPID  
ASSEMBLY SHELTER (DRASH)* PER IMPLEMENTARE LA CAPACITA' *EXPEDITIONARY*  
DEL  
*JOINT FORCE HEADQUARTERS ITALIANO***

---



*Anno 2024*



# COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE

## JOINT FORCE HEADQUARTERS ITALIANO

### CAPITOLATO TECNICO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI CASSA PER IL TRASPORTO DEL MODULO J DEL POSTO COMANDO *DEPLOYABLE RAPID ASSEMBLY SHELTER (DRASH)* PER IMPLEMENTARE LA CAPACITA' *EXPEDITIONARY* DEL *JOINT FORCE HEADQUARTERS* ITALIANO

#### Articolo 1

##### Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura di materiale necessario al all'immagazzinamento e trasporto del modulo J del DRASH in dotazioni al *JOINT FORCE HEADQUARTERS ITALIANO* (nel proseguo "Committente"). Tale capacità consentirà di stoccare e trasportare il modulo J del Posto Comando DRASH in dotazione su vettori aeri, navali e terrestri implementando, di fatto, la capacità *expeditionary* dell'ITA-JFHQ.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

#### Articolo 2

##### Durata dell'appalto

Il presente contratto avrà durata fino ad avvenuta consegna e accettazione da parte del committente dell'intera fornitura.

#### Articolo 3

##### Modalità di espletamento della fornitura

Dovranno obbligatoriamente essere presentate a corredo dell'offerta le schede tecniche dettagliate del prodotto, da cui si possa evincere in maniera chiara e incontrovertibile la corrispondenza di tutte le caratteristiche tecniche, pena esclusione dalla gara.

#### Articolo 4

##### Consegne

Il materiale richiesto dovrà essere fornito presso la sede del Committente.

La consegna dovrà essere effettuata entro 180 (centoottanta) gg. lavorativi dal ricevimento dell'ordine di fornitura, nella qualità, quantità e luoghi che di volta in volta saranno indicati mediante ordini sottoscritti dal Responsabile del Servizio competente.

Il fornitore deve effettuare la consegna, a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura (porto, imballo, conferimento nei locali indicati all'atto della consegna ecc.). Nel caso in cui il fornitore fosse impossibilitato alla consegna anche di uno solo dei prodotti aggiudicati, ancorché per limitati periodi temporali, è tenuto a darne immediata comunicazione all'amministrazione.

I controlli delle quantità ordinate e la conformità contrattuale delle merci consegnate, vengono effettuati presso luogo di consegna. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie

consegna. Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile. Pertanto, la ditta appaltatrice è tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l'importo degli ordinativi, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

Il trasporto della cassa sarà a carico del fornitore, con consegna a domicilio. Lo scarico è da considerarsi a carico del committente.

## **Articolo 5**

### **Importo complessivo dell'appalto**

L'importo complessivo massimo presunto della fornitura è quantificato in € 27.900,00 più IVA di legge al 22%, pari a € 6.138,00, per un totale complessivo di € 34.038,00 IVA inclusa.

## **Articolo 6**

### **Revisione prezzi**

I prezzi del presente appalto non saranno soggetti ad alcuna revisione e pertanto rimarranno invariati per tutta la durata del contratto.

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili il Fornitore potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del codice civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto così come definita dalle norme civilistiche in materia. La ditta appaltatrice qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta dovrà dimostrare tale situazione alla stazione appaltante con dati inconfutabili.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.

## **Articolo 7**

### **Direttore dell'esecuzione/direttore dei lavori**

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

## **Articolo 8**

### **Avvio dell'esecuzione del contratto**

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

## **Articolo 9**

### **Rappresentante per l'appaltatrice sui luoghi di lavoro**

NON NECESSARIO

## **Articolo 10**

### **Personale dell'appaltatrice accreditato ad operare presso le infrastrutture militare**

NON NECESSARIO

## **Articolo 11**

## Articolo 11

### Tipologia dei locali soggetti all'appalto

NON NECESSARIO

## Articolo 12

### Tipologia della fornitura oggetto dell'appalto

La fornitura si costituisce di N. 1 cassa di trasporto Light per Modulo J del DRASH.

#### a. GENERALITA'

La cassa contenitrice di trasporto, definite nella presente specifica, sono caratterizzate da una struttura che abbina autonomia funzionale, mobilità totale, elevata modularità per assicurare tempestività d'intervento, rapidità di spiegamento. In particolare facilita il carico, lo scarico ed il trasporto della tenda MODULO J con poche e semplici operazioni eseguibili in totale sicurezza e praticità d'impiego. Sistema di scarramento progettato appositamente ed in maniera esclusiva per il trasporto del prodotto HDT Global DRASH Tenda J. Consente di caricare, scaricare e trasportare la tenda con poche e semplici operazioni manuali da eseguire in tutta sicurezza per gli operatori. La base, con il sistema retrattile, è completa di blocchi ad angolo e golfari, per sollevamento, removibili.

Interamente realizzata in metallo verniciato.

#### b. STANDARD E REGOLAMENTI

La cassa dovranno essere costruite ed omologate secondo le più recenti regolamentazioni ISO qui di seguito elencate:

- ISO 9001:2015;
- ISO 45001:2018;
- ISO 14001:2015;

#### c. RIFERIMENTI NORMATIVI


- Tipo di certificato: UNI EN 10204-3.1, UNI EN 10204-2.2;
- Dimensioni e forma: UNI EN 485-3/4, UNI EN 755-3/9
- Composizione chimica: UNI EN 573-3;
- Caratteristiche meccaniche: UNI EN 485-2, UNI EN 755-2
- Stato Fisico: UNI EN 515;
- Fornitura e collaudo: UNI EN 485-1, UNI EN 755-1

IL MATERIALE RISPETTA LA DIRETTIVA ROHS

#### d. DIMENSIONI E PESO

Dimensioni ridotte per trasporto facilitato su container ISO10 della cassa dovranno essere:

- 3000 x 1700 x 2000 mm.



e. **VERNICIATURA ESTERNA ED INTERNA**

La cassa dovrà essere verniciata con polvere a base di resine poliesteri sature carbossilate e indurenti alternativi al TGIC selezionati per le loro caratteristiche di resistenza all'esterno. Formulato con pigmenti ed additivi specificatamente scelti per l'elevata resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici.

f. **NOTE**

Dovranno obbligatoriamente essere presentate a corredo dell'offerta le schede tecniche dettagliate del prodotto, da cui si possa evincere in maniera chiara e incontrovertibile la corrispondenza di tutte le caratteristiche afferenti gli aspetti di prevenzione e protezione per i lavoratori, pena esclusione dalla gara.

**Articolo 13**

**Oneri a carico dell'Amministrazione Militare committente**

L'appalto dovrà essere eseguito dal Fornitore senza onere alcuno da parte del Committente con l'eccezione di quelli specificatamente previsti nel presente capitolato speciale d'appalto.

**Articolo 14**

**Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore**

Saranno a carico del Fornitore, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti le prestazioni oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d. l'impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al Direttore dell'Esecuzione del Contratto prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- g. nominare e comunicare al Committente un Referente del Fornitore in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare lo stesso per le soluzioni e le decisioni afferenti all'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
- h. Al termine dell'appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, la ditta dovrà depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:
  - dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i, resa da ogni dipendente (sia della ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;

- dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e smi dal legale rappresentante della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

#### **Articolo 15**

#### **Disposizioni in materia di sicurezza**

NON NECESSARIO

#### **Articolo 16**

#### **Raccolta e smaltimento rifiuti**

NON NECESSARIO

#### **Articolo 17**

#### **Interventi straordinari**

NON NECESSARIO

#### **Articolo 18**

#### **Materiali di consumo e attrezzature**

NON NECESSARIO

#### **Articolo 19**

#### **Vigilanza e controlli**

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto rilascerà un'apposita firma "*per ricevuta e accettazione con riserva di verifica del materiale*", al fine di verificare/attestare successivamente l'effettivo riscontro quantitativo e qualitativo fra i prodotti ordinati e quelli consegnati dal Fornitore (fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili). Nel caso in cui dalle verifiche, vengano rilevate delle difformità qualitative (ad esempio prodotto non originale o viziato, difforme, difettoso, ecc ...) o quantitative della merce consegnata, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto invierà una segnalazione scritta al Fornitore e alla stazione appaltante attivando le pratiche di reso. Il Fornitore, senza poter avanzare pretese e indennizzi e/o addebiti, s'impegna a ritirare entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione di rifiuto, la merce non conforme e provvederà, entro i 5 (cinque) giorni successivi al ritiro, alla consegna della stessa quantità di merce le cui caratteristiche dovranno essere conformi a quella ordinata. Resta ferma la facoltà per la stazione appaltante di:

- applicare le penali previste in ragione dei ritardi e/o delle responsabilità accertate a carico del Fornitore;
- chiedere l'emissione di nota di credito, nel caso in cui la merce resa sia già stata fatturata (le note di credito dovranno riportare la chiara indicazione della fattura e del numero di ordine assegnato dalla stazione appaltante).

#### **Articolo 20**

#### **Verifica di conformità**

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per accertare appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

## Articolo 21

### Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale<sup>1</sup>. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del procedimento o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

## Articolo 22

### Risoluzione del contratto

**Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza** agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'Esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dal Fornitore. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a **5 (cinque) giorni** lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il Committente, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 10 (dieci) gg. anche non consecutivi nel corso della durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;

---

<sup>1</sup> L'art. 113-bis, comma 4, del codice dei contratti dispone: "I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale".

- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, il Committente potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese del Fornitore, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il Fornitore, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

### **Articolo 23**

#### **Recesso**

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

### **Articolo 24**

#### **Riserve e reclami**

Tutte le riserve e i reclami che l'impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

### **Articolo 25**

#### **Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

### **Articolo 26**

#### **Variazioni entro il 20%**

Il valore dell'appalto, indicato negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per il Committente valore indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

## Articolo 27

### La sospensione dell'esecuzione del contratto.

#### Il verbale di sospensione

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto, con l'intervento del Fornitore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

## Articolo 28

### Garanzia ed assistenza post vendita

I beni forniti dovranno essere garantiti per almeno due (due) anni dalla data di consegna e in tale garanzia dovrà rientrare anche la manodopera occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi. Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture dovute a difetti costruttivi.

Nella relazione tecnica dovranno essere indicati i tempi di intervento per sostituzioni e/o riparazioni, che non dovranno essere superiori a 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

Si conviene che dalla data di consegna e per il periodo di tempo di due anni, il Fornitore garantisce il materiale fornito per i difetti e i vizi originari o sopravvenuti, assumendo l'obbligo di ripristinarne l'efficienza, senza alcun addebito per il Committente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica.

Il ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta può avvenire anche mediante la sostituzione della stessa con altra equivalente; resta inteso che il Fornitore è tenuto a provvedere che l'apparecchiatura riparata torni a far parte della dotazione dell'Organismo utilizzatore entro e **non oltre 10 (dieci) giorni dalla richiesta**, a meno di differenti accordi con il citato organismo.

Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita il Fornitore dovrà assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture dovute a difetti costruttivi.

Il Fornitore sarà rintracciabile telefonicamente attraverso il numero telefonico, appositamente messo a disposizione degli Utilizzatori funzionante, dalle 08:30 alle 17:30, in tutti i Giorni Lavorativi dell'anno esclusi sabati, domeniche, festivi.

In aggiunta alle ordinarie garanzie previste dalla legge, il Fornitore si impegna a mettere a disposizione degli Organismi Utilizzatori la garanzia e l'assistenza standard eventualmente previste in relazione ai Prodotti e fornite dal produttore, dal Fornitore medesimo o da terzi a ciò deputati.

A tale scopo, il Fornitore si impegna ad assistere gli Utilizzatori ed a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione ed il godimento dei suddetti servizi di assistenza e garanzia.

La garanzia citata non esclude la responsabilità del Fornitore secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita.

Il Fornitore dovrà assicurare una capacità d'intervento 8 (otto) ore al giorno per 5 (cinque) giorni alla settimana (orario lavorativo).

L'intervento in garanzia dovrà essere assicurato entro 1 (uno) Giorno Lavorativo dalla ricezione della chiamata.

La sostituzione dei materiali dovrà essere assicurata entro 10 (dieci) giorni dalla data del primo intervento.

Diversi termini possono essere concordati con l'Organismo Utilizzatore qualora la complessità degli interventi sia tale da richiederli. I tempi occorrenti per i diversi termini concordati determineranno corrispondenti aumenti del periodo di garanzia.

Per ogni intervento viene redatto un apposito rapporto di intervento tecnico, sottoscritto da un incaricato dell'Organismo utilizzatore e da un incaricato del Fornitore, nel quale vengono registrati: il numero progressivo assegnato alla richiesta d'intervento, il numero di serie del Prodotto, l'ora ed il giorno della chiamata, l'ora ed il giorno di intervento, l'ora ed il giorno dell'avvenuto ripristino (o del termine intervento).

Qualora il Fornitore non provveda nei termini di contratto alle riparazioni o sostituzioni suddette, vi provvederà il Committente, addebitando ogni spesa al Fornitore medesimo.

Il Fornitore, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla garanzia prestata, può sospendere i pagamenti eventualmente non effettuati, ovvero i pagamenti dovuti al Fornitore in relazione ad altre forniture in corso.

In fase di stoccaggio, per gli aspetti connessi con la verniciatura, il prodotto deve essere garantito per 24 mesi dalla data di produzione se conservato a temperatura non superiore ai 30°C e nell'imballo originale.

## **Articolo 29**

### **Pagamento delle fatture**

Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro trenta (30) giorni decorrenti dalla verifica di conformità della fornitura medesima.

L'accertamento di conformità deve concludersi entro trenta (30) giorni dalla completa esecuzione di tutte le prestazioni.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse, tramite piattaforma SDI.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta.

I pagamenti saranno effettuati tramite tesoreria provinciale dello stato. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

A norma dell'art. 35, comma 18 del codice dei contratti, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori della prestazione. Per l'erogazione dell'anticipazione valgono i presupposti e condizioni fissati dal predetto comma 18.

### **Articolo 30**

#### **Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto**

Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

### **Articolo 31**

#### **Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip**

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora il Fornitore non sia disposto ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto dalle nuove convenzioni CONSIP rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso il Committente provvederà a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

### **Articolo 32**

#### **Riservatezza**

L'impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

### Articolo 33

#### Norme regolanti il servizio/fornitura/lavoro

#### NON NECESSARIO

### Articolo 34

#### Domicilio e recapito dell'impresa

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'impresa e il nominativo del Rappresentante dell'impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

### Articolo 35

#### Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, **saranno** risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

Roma, 11/07/2024

**Il Capo Ufficio J4 dell'ITA-JFHQ**  
(Col. Mauro LUISI)



**IL COMANDANTE DELL'ITA - JFHQ**  
(Gen. B. Giuseppe FARAGLIA)

